

## **REGOLAMENTO IN MATERIA DI CHIAMATE DEI PROFESSORI DI PRIMA FASCIA, DI CUI ALL'ART. 24, COMMA 6, DELLA LEGGE 30.12.2010 N. 240**

### **CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

#### *Art. 1 -Ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto del codice etico, le chiamate dei professori di prima fascia a seguito di procedure valutative, ai sensi dell'art. 24 comma 6 della legge 30.12.2010, n. 240.

#### *Art. 2 -Attivazione delle procedure valutative*

1. Le procedure di cui all'art. 1 sono attivate nell'ambito delle disponibilità di bilancio, in coerenza con la programmazione triennale richiamata dall'art. 18, comma 2, della legge n. 240/2010. La programmazione di cui sopra assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo delle procedure valutative.
2. Le motivate proposte di attivazione sono deliberate dal consiglio di dipartimento a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia nell'ambito delle risorse disponibili, ferme restando le altre disposizioni contenute nello Statuto di Ateneo.
3. Le delibere debbono contenere:
  - a) la specificazione del settore concorsuale e del settore scientifico disciplinare interessati;
  - b) l'indicazione del numero delle posizioni per le quali si procede;
  - c) le modalità di copertura finanziaria della proposta;
  - d) la proposta di chiamata in caso di valutazione positiva.

#### *Art. 3 – Indizione delle procedure e presentazione delle domande*

1. La procedura di valutazione è indetta con decreto rettorale successivamente all'approvazione della proposta di cui all'art. 2 da parte del consiglio di amministrazione.
2. L'indizione può essere effettuata fino al termine ultimo previsto dalle norme vigenti nel rispetto del vincolo quantitativo di cui all'art. 24 comma 6 della legge 30.12.2010 n. 240.
3. Alla procedura di valutazione è data pubblicità sul sito istituzionale dell'Ateneo.
4. Nel termine di quindici giorni dalla predetta pubblicazione, i professori di seconda fascia e i ricercatori a tempo indeterminato dell'Ateneo, inquadrati nel settore concorsuale di cui all'art. 2 e in possesso di valida abilitazione per il medesimo settore concorsuale, ancorché non inquadrati nel settore scientifico disciplinare oggetto del bando, possono produrre al direttore del dipartimento domanda di partecipazione corredata dalle pubblicazioni scientifiche e dal curriculum dell'attività scientifica e didattica, nonché da ogni documento che ritengano utile ai fini della valutazione.

5. Non possono partecipare ai procedimenti di chiamata i parenti o gli affini, fino al quarto grado compreso, di un professore afferente al dipartimento che formula la proposta, ovvero del rettore, del direttore generale o di un componente del consiglio di amministrazione dell'Ateneo.

#### Art. 4 – Commissione giudicatrice

1. La valutazione è effettuata da una commissione giudicatrice designata dal consiglio del dipartimento proponente e nominata con decreto rettorale pubblicato sul sito istituzionale dell'Ateneo e trasmesso con lettera raccomandata ovvero a mezzo posta elettronica certificata ai commissari nominati e al dipartimento proponente. La commissione è composta da tre professori ordinari di elevata qualificazione scientifica di cui almeno due appartenenti ad altri Atenei, uno dei quali eventualmente anche straniero, inquadrati nel settore concorsuale e scientifico-disciplinare relativi alla procedura valutativa bandita o, in caso di comprovata impossibilità, nel solo settore concorsuale. L'elevata qualificazione scientifica, da documentare nella delibera di designazione, è presunta in caso di inserimento dell'interessato nelle liste dei docenti sorteggiabili al fine di comporre le commissioni giudicatrici per l'abilitazione scientifica nazionale, ai sensi del D.M.7.6.2012, n. 76, e successive modificazioni.
2. Il dipartimento proponente cura la trasmissione ai commissari della documentazione presentata dai candidati e sostiene le eventuali spese correlate alle riunioni della commissione.
3. La commissione delibera a maggioranza dei componenti e può operare collegialmente anche con l'uso di strumenti telematici.
4. Nel caso previsto in applicazione del solo art. 6 i lavori della commissione possono protrarsi per più di due mesi decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto di nomina sul sito istituzionale dell'Ateneo. Nel caso previsto in applicazione dell'art. 5 il termine di conclusione dei lavori è di quattro mesi.
5. Il rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di due mesi, i termini di cui al comma precedente per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i termini della proroga, il rettore, con provvedimento motivato, annulla l'atto di nomina della commissione e avvia le procedure per la costituzione di una nuova

## CAPO II -.SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

#### Art. 5 --:Fase eventuale di selezione preliminare

1. Nel caso in cui le domande presentate siano in numero superiore a quello delle posizioni disponibili la commissione di cui all'art. 4 comma 1 procede preliminarmente a effettuare una valutazione comparativa dei docenti interessati al fine di indicare un numero di candidati pari a quello delle posizioni disponibili. La valutazione comparativa è effettuata in applicazione delle disposizioni contenute nel Regolamento di Ateneo per lo svolgimento delle procedure di cui all'art. 18 della L. 240/2010, in quanto applicabili.
2. Il verbale delle operazioni di cui al precedente comma è trasmesso nel più breve tempo possibile al rettore il quale con proprio decreto ne accerta la regolarità entro trenta giorni e restituisce gli atti alla commissione per il seguito del procedimento in applicazione dell'art. 6.

3. Nel caso in cui riscontri irregolarità, il rettore restituisce con provvedimento motivato gli atti alla commissione, con l'indicazione degli adempimenti necessari

#### Art. 6 – Valutazione dei candidati

1. Sono ammessi alla fase di valutazione i candidati selezionati in applicazione dell'articolo ovvero quelli che abbiano presentato la domanda di cui all'art. 3 comma 4 in numero non superiore alle posizioni disponibili.
2. La valutazione si svolge in conformità a *standard* qualitativi riconosciuti a livello internazionale, anche sulla base delle indicazioni di seguito riportate che devono essere espressamente recepite nei verbali delle sedute della commissione.
3. Nella valutazione della produzione scientifica presentata dal candidato, la commissione si attiene ai seguenti criteri direttivi:
  - a) congruenza con le tematiche del settore scientifico disciplinare o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti;
  - b) apporto individuale nei lavori in collaborazione;
  - c) qualità della produzione, valutata all'interno del panorama internazionale della ricerca, sulla base dell'originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo; a tal fine potrà utilizzare ove disponibile, la classificazione di merito delle pubblicazioni definita nell'ambito della valutazione della qualità della ricerca consolidata a livello internazionale; l'utilizzazione dovrà essere previamente deliberata rispetto alle operazioni di valutazione;
  - d) collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure prestabilite e trasparenti di revisione tra pari.
4. Nella valutazione della produzione scientifica presentata dal candidato, la commissione si attiene inoltre ai seguenti parametri:
  - a) numero delle pubblicazioni presentate e loro distribuzione sotto il profilo temporale. A tal fine, va tenuto conto dei periodi di congedo per maternità e di altri periodi di congedo o aspettativa, previsti dalla legge vigenti e diversi da quelli per motivi di studio;
  - b) impatto delle pubblicazioni all'interno del settore scientifico-disciplinare. A tal fine, va anche tenuto conto dell'età accademica. Nell'ambito dei settori nei quali si applicano gli indicatori bibliometrici, per la valutazione dell'impatto è consentito il riferimento ai seguenti indicatori, assunti alla data del decreto di indizione della valutazione:
    1. numero totale delle citazioni;
    2. numero medio di citazioni per pubblicazione;
    3. "impact factor" totale;
    4. "impact factor" medio per pubblicazione;
    5. combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).
5. Nella valutazione dell'attività didattica, la commissione ha riguardo ai seguenti aspetti:
  - a) numero e caratteristiche dei moduli/corsi tenuti e continuità della tenuta degli stessi;
  - b) partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto;
  - c) qualità e quantità dell'attività di tipo seminariale nonché di quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato;Potrà inoltre tenere in considerazione, ove disponibili, gli esiti della valutazione da parte degli studenti, con gli strumenti predisposti dall'Ateneo, dei moduli e corsi tenuti negli ultimi tre anni.

6) Nella valutazione dell'attività di ricerca scientifica, la commissione tiene in considerazione i seguenti aspetti:

- a) responsabilità scientifica per progetti di ricerca nazionali e internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;
- b) direzione di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio, cura editoriale di volumi;
- c) partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio;
- d) attribuzione di incarichi o di fellowship ufficiali presso atenei e istituti di ricerca esteri e internazionali, di alta qualificazione;
- e) direzione di enti o istituti di ricerca nazionali, esteri e internazionali, di alta qualificazione;
- f) partecipazione a congressi e convegni nazionali e internazionali in qualità di oratore invitato;
- g) partecipazione ad accademie, società professionali o scientifiche aventi prestigio nel settore;
- h) conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica;
- i) risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla creazione di spin off, sviluppo, impiego di brevetti, nei settori concorsuali in cui è appropriato;
- l) attività di consulenza presso istituzioni di alta cultura, università, accademie ed enti di ricerca, pubblici e privati di alta qualificazione a livello nazionale e internazionale;
- m) documentata attività ed esperienza in campo clinico relativamente ai settori scientifico disciplinari nei quali sono richieste tali specifiche competenze;
- n) organizzazione di congressi e convegni nazionali e internazionali in qualità di presidente del comitato organizzatore locale o membro del comitato scientifico;
- o) attività accademico-istituzionali di responsabilità o di servizio.

7. Al termine della valutazione la commissione si esprime in merito al proseguimento della procedura da parte del candidato e trasmette gli atti al rettore con modalità indicate dal bando e tali da attestare data certa.

### CAPO III- CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

#### *Art. 7 -Approvazione degli atti e nomina*

1. Entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli atti della commissione secondo quanto previsto all'art. 6, il rettore con proprio decreto ne accerta la regolarità e, verificati l'esistenza delle disponibilità finanziarie occorrenti e il rispetto delle disposizioni normative per il reclutamento di docenti presso le Università, nomina l'interessato professore di prima fascia afferente al dipartimento che ha proposto la procedura, con inquadramento nel settore concorsuale e scientifico disciplinare oggetto del bando.
2. Nel caso in cui riscontri irregolarità, il rettore restituisce con provvedimento motivato gli atti alla commissione, assegnando un termine per la conclusione dei lavori.
3. Il decreto di accertamento di regolarità degli atti e di nomina ovvero quello di sola nomina, ove distintamente emanato all'esito delle verifiche di cui al comma 1, è comunicato tempestivamente ai soggetti interessati e al Ministero dell'Università per gli adempimenti di competenza.
4. Al decreto di accertamento di regolarità degli atti è data pubblicità sul sito istituzionale dell'Ateneo insieme ad un allegato contenente gli atti medesimi; analoga pubblicità è data al decreto di nomina ove distintamente emanato all'esito delle verifiche di cui al comma 1.

## CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

### *Art. 8 - Norme di rinvio*

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni legislative, regolamentari e statuarie in materia, con particolare riferimento a quelle relative al reclutamento di personale presso le Università.

### *Art. 9 - Entrata in vigore e abrogazione di norme*

1. Il presente regolamento è emanato con decreto rettorale pubblicato nell'albo informatico istituito nel sito istituzionale dell'Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla data di tale pubblicazione.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore le disposizioni di regolamentazione interna dell'Ateneo incompatibili con il presente regolamento sono abrogate.